CENTRO
SICUREZZA
LAVORATORI

INTEGRAZIONE PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS

D.L. 172/2021 – D.L. 221/2021 – D.L. 01/2022

10/01/2022

C.S.L. S.r.l.U. • Via della Scafa, 29/14 - 65013 Città Sant'Angelo (PE) • Tel. 085 4470679 • C.F. e P.IVA 02181870680
info@csl-sicurezza.com • www.csl-sicurezza.com

INDICE

1. PREMESSA 2
2. NORMATIVE 2
3. GREEN PASS NEGLI AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO 3
4. MODALITÀ DI QUARANTENA ED ISOLAMENTO 5
5. OBBLIGO VACCINALE 8
6. VERIFICA GREEN PASS 11
7. TIME LINE NORMATIVA 12
8. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN VIGORE 13
9. TABELLA RIASSUNTIVA ATTIVITÀ CONSENTITE CON/SENZA GREEN PASS 20
10. NORMATIVA PREGRESSA IN ESSERE NEGLI AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO 28

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce integrazione alla "procedura gestione del rischio da coronavirus" e alla "procedura Green Pass", andando ad aggiornare e completare le precedenti revisioni.

Nell'Ottobre 2021 negli ambienti e luoghi di Lavoro è stata introdotta la Certificazione Verde Covid 19, un passaporto che attesta l'avvenuta vaccinazione, il possesso di un tampone (molecolare o antigenico) con esito negative o la guargione da Sars Cov – 2, consegnato ad ogni individuo direttamente dal Ministero della Salute.
Con il passare dei giorni e con l'aumentare dei contagi tale organo, di concerto con i Ministeri, ha predisposto un rafforzamento di tale certifcazione emanando e disciplinando così il "Super Green Pass", passaporto che può ricevere solo il soggetto che ha concluso il ciclo vaccinale base (possesso di due dosi o guarigione da malattia Covid 19 e una dose).
In contemporanea a tali disposizioni, il Ministero della Salute annunciava la dose di richiamo (Booster), che dal Febbraio 2022 avrà una valenza di 6 mesi. Con tale somministrazione o con una guarigione da Covid 19 (in possesso però di doppia dose), l'utente avrà diritto al Mega Green Pass.

Al momento <chiunque svolge un'attività lavorativa all'interno di un luogo di Lavoro> deve possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione Verde Covid 19 erogata a seguito di tampone o vaccino, fatta eccezione per I soggetti con età uguale o superiore ai 50 anni ai quali il vaccino è obbligatorio, ai sensi del D.L. 1/2022.

2. NORMATIVE

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020, integrato il 24/04/2020 e modificato il 06/04/2021 - Protocollo Condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19/03/2020, integrato il 26/04/2020.
- Circolare del Ministero della Salute 17644 del 22 Maggio 2020 (pulizia e sanificazione ambienti e luoghi di lavoro)
- D.L. 105/2021 convertito in Legge 126/2021 (misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche)
- D.L. 127/2021 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening).
- D.L. 52/2021 convertito in legge 87/2021 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19).
- D.L. 172/2021 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali).
- D.L. 221/2021 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19)

- D.L. 229/2021 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria).
- D.L. 1/2022 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore).

3. GREEN PASS NEGLI AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO

Certificazioni verdi (Green Pass) Decreto-Legge del 21/09/2021 n. 127 e Decreto Legge del 26/11/2021 n. 172.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore private/pubblico è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. I datori di lavoro, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni. Per la verifica del certificato, si seguono esclusivamente le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021. In particolare, la verifica del green pass può essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR code apposto sullo stesso, utilizzando la App "VerificaC19" oppure, per i propri lavoratori, con la piattaforma GREENPASS 50+ previa registrazione. Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. L'obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 04/08/2021. Nel seguito una tabella riassuntiva delle eventuali sanzioni.

Violazione	Sanzione	Sanzioni disciplinari o licenziamento
Comunicazione (deve ritenersi: prima dell'accesso) di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19	Assenza ingiustificata Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato.	Escluso
Mancato possesso della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro	Assenza ingiustificata Sospensione (non facoltativa) dalla prestazione lavorativa Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato.	Escluso
Imprese dove non viene presentata la certificazione verde da almeno 5 giorni	Assenza ingiustificata per i primi cinque giorni. Sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili fino al termine dello stato di emergenza.	
Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso e prestazione di green pass	Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e	Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

	quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento	
Mancato controllo da parte del datore di lavoro (comma 4)	Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento.	
Mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (15 ottobre 2021)	Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento	

4. MODALITÀ DI QUARANTENA ED ISOLAMENTO

Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l'insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

La **quarantena** si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.

L'**isolamento** consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale "primario" (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta "terza dose" o "booster").

Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto). È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall'ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

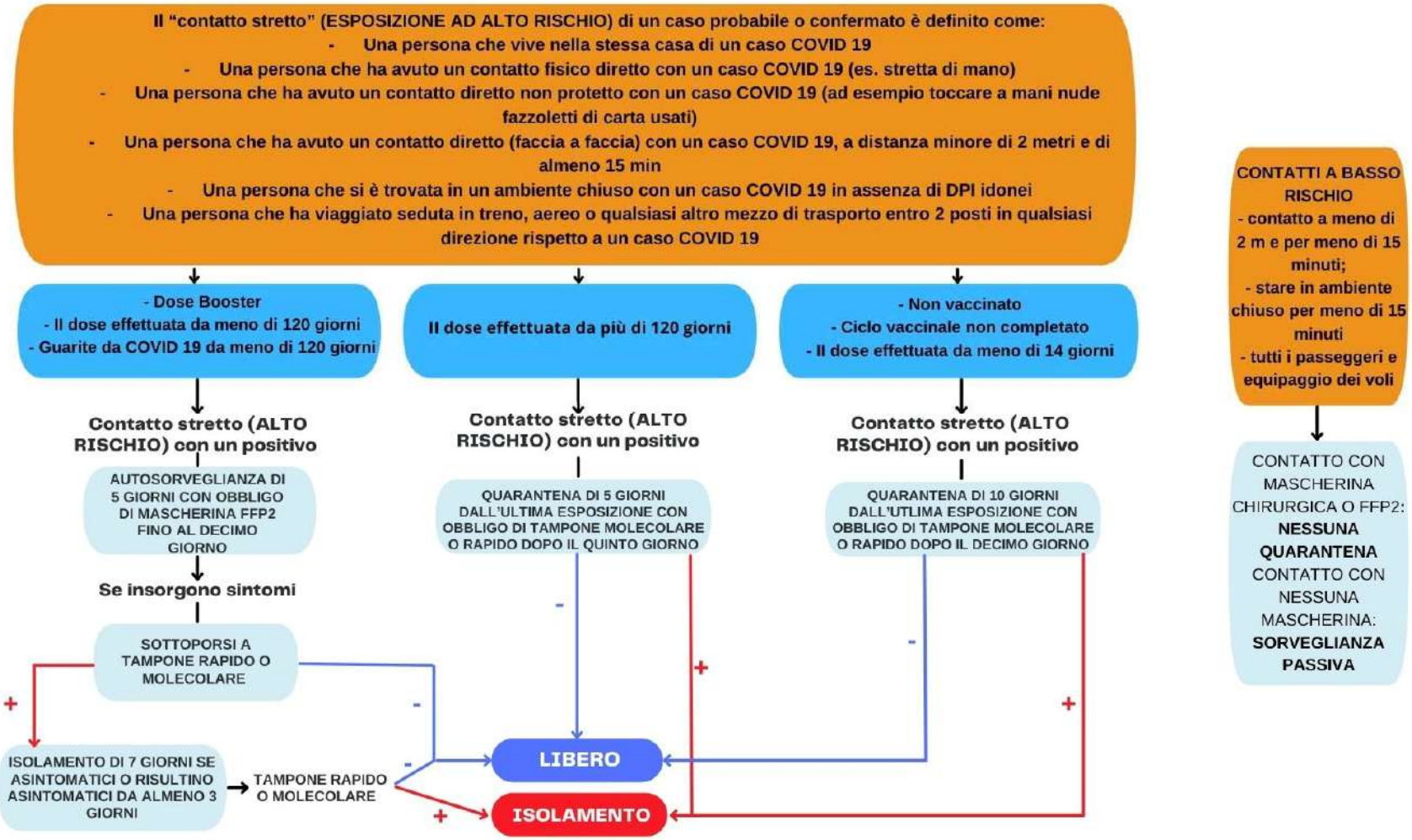
Il "contatto stretto" (ESPOSIZIONE AD ALTO RISCHIO) di un caso probabile o confermato è definito come:
- Una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID 19
- Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID 19 (es. stretta di mano)
- Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con un caso COVID 19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID 19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 min
- Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso COVID 19 in assenza di DPI idonei
- Una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID 19
- Dose Booster
- II dose effettuata da meno di 120 giorni
- Guarite da COVID 19 da meno di 120 giorni
II dose effettuata da più di 120 giorni
- Non vaccinato
- Ciclo vaccinale non completato
- II dose effettuata da meno di 14 giorni
Contatto stretto (ALTO RISCHIO) con un positivo
AUTOSORVEGLIANZA DI 5 GIORNI CON OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 FINO AL DECIMO GIORNO
Se insorgono sintomi
SOTTOPORSI A TAMPONE RAPIDO O MOLECOLARE
ISOLAMENTO DI 7 GIORNI SE ASINTOMATICI O RISULTINO ASINTOMATICI DA ALMENO 3 GIORNI
TAMPONE RAPIDO O MOLECOLARE
Contatto stretto (ALTO RISCHIO) con un positivo
QUARANTENA DI 5 GIORNI DALL'ULTIMA ESPOSIZIONE CON OBBLIGO DI TAMPONE MOLECOLARE O RAPIDO DOPO IL QUINTO GIORNO
Contatto stretto (ALTO RISCHIO) con un positivo
QUARANTENA DI 10 GIORNI DALL'UTLIMA ESPOSIZIONE CON OBBLIGO DI TAMPONE MOLECOLARE O RAPIDO DOPO IL DECIMO GIORNO
LIBERO
ISOLAMENTO
CONTATTI A BASSO RISCHIO
- contatto a meno di 2 m e per meno di 15 minuti;
- stare in ambiente chiuso per meno di 15 minuti
- tutti i passeggeri e equipaggio dei voli
CONTATTO CON MASCHERINA CHIRURGICA O FFP2: NESSUNA QUARANTENA
CONTATTO CON NESSUNA MASCHERINA: SORVEGLIANZA PASSIVA

5. OBBLIGO VACCINALE

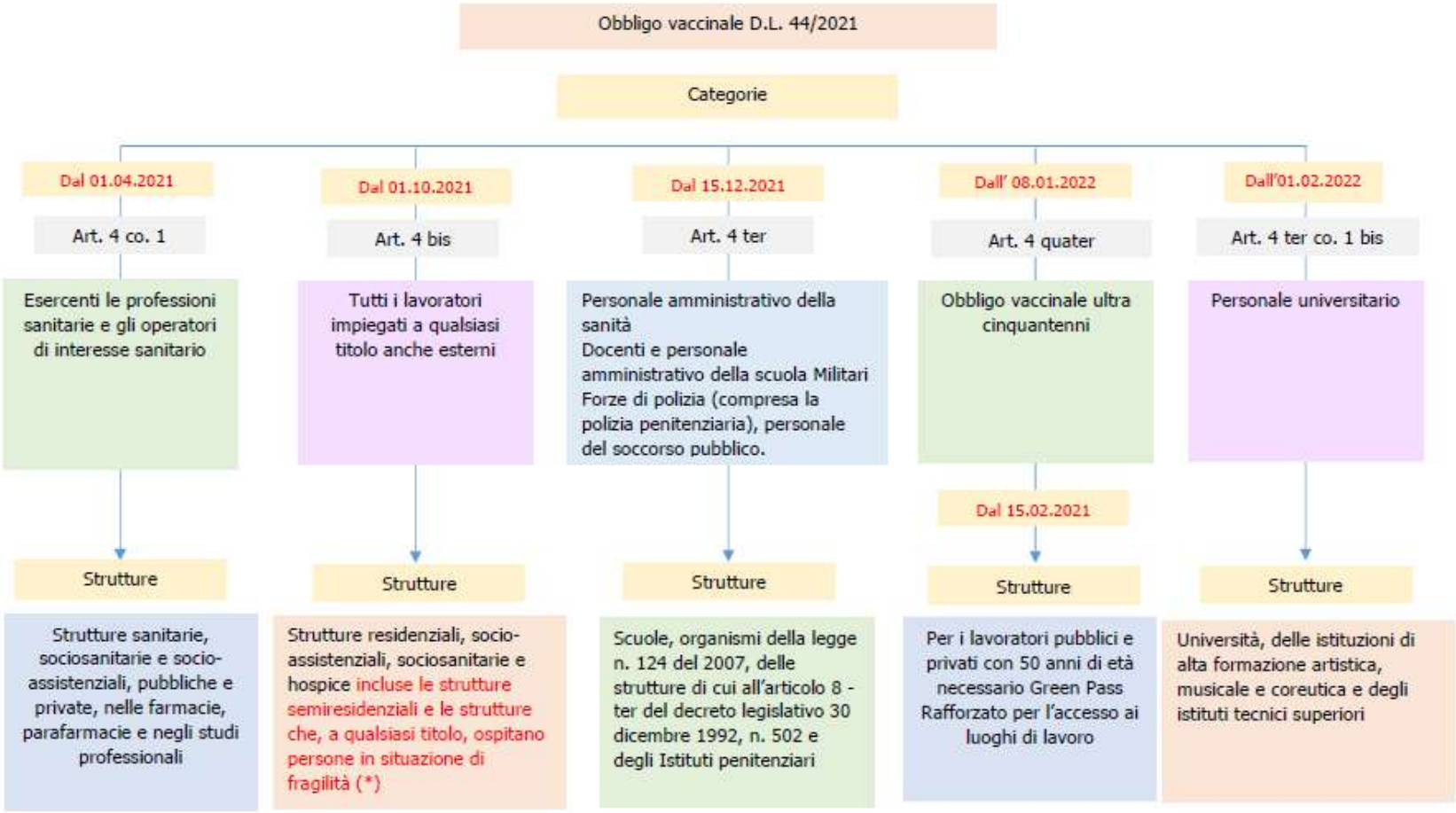

(*) Inclusione strutture semiresidenziali e strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità introdotta dalla Legge 24 settembre 2021 n. 133

Esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

Attività svolta nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali

Soggetti	Obbligo vaccinale	Data inizio obbligo vaccinale	Rif. Norm. Obbligo vaccinale
PROFESSIONI SANITARIE			
Farmacista	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Medico chirurgo	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Odontoiatra	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Veterinario	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Biologo	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Fisico	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Chimico	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE			
Infermiere	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Infermiere Pediatrico	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA			
Ostetrica /o	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
PROFESSIONI TECNICO SANITARIE			
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico Audiometrista	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico di Neurofisiopatologia	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico Audiometrista	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico di Neurofisiopatologia	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico Audiometrista	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico Ortopedico	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico Audioprotesista	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Igienista dentale	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Dietista	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico Ortopedico	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico Audioprotesista	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Igienista dentale	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Dietista	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE			
Podologo	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Fisioterapista	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Logopedista	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Ortottista - Assistente di Oftalmologia	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Terapista Occupazionale	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Educatore Professionale	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE			
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Assistente Sanitario	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
OPERATORE DI INTERESSE SANITARIO			
Massofisioterapista	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Operatore socio-sanitario	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
Assistente di Studio Odontoiatrico	SI	01.04.2021	Art. 4 co. 1 D.L. 44/2021
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE			
Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici	NO		--
Ottico	NO		--
Odontotecnico	NO		--
Puericultrice	NO		--

Tutti i soggetti impiegati anche esterni

Attività lavorativa, svolta a qualsiasi titolo, nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità

Soggetti	Obbligo vaccinale	Data inizio obbligo vaccinale	Rif. Norm. Obbligo vaccinale
Centralinista	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021

Addetto alla cucina	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Aiuto cuoco	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Operaio specializzato	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Cuoco	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Impiegato d'ordine	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
OTA (operatore tecnico addetto all'assistenza)	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Operatore sociosanitario	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Capo cuoco	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Infermiere generico	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Impiegato amministrativo di concetto	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Impiegato di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa (Collaboratore amm. vo)	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Fisioterapista	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Terapista occupazionale	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Logopedista	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Assistente sociale	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Educatore professionale	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Capo ufficio (Coordinatore amministrativo)	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Psicologo	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Sociologo	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Pedagogista	SI	10.10.2021	Art. 4 bis co. 1 D.L. 44/2021
Tutti i soggetti impiegati			
Personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8 -ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori			
Soggetti	Obbligo vaccinale	Data inizio obbligo vaccinale	Rif. Norm. Obbligo vaccinale
Personale della scuola Docenti e personale amministrativo	SI	15.12.2021	Art. 4 ter co. 1 D.L. 44/2021
Personale universitario	SI	01.02.2022	Art. 4 ter co. 1 bis D.L. 44/2021
Personale del comparto della difesa	SI	15.12.2021	Art. 4 ter co. 1 D.L. 44/2021
Personale sicurezza e soccorso pubblico	SI	15.12.2021	Art. 4 ter co. 1 D.L. 44/2021
Personale penitenziario	SI		
Personale della polizia locale	SI		
Personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti. (*)	SI	15.12.2021	Art. 4 ter co. 1 D.L. 44/2021
Personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio (*)	SI	15.12.2021	Art. 4 ter co. 1 D.L. 44/2021
Personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno (*)	SI	15.12.2021	Art. 4 ter co. 1 D.L. 44/2021

(*) ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni

Ultra cinquantenni			
Soggetti	Obbligo vaccinale	Data inizio obbligo vaccinale	Rif. Norm. Obbligo vaccinale
Cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (*)	SI	08.01.2022	Art. 4 quater D.L. 44/2021
(*) Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età necessario Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022 (art. 4 quinquies DL 44/2021)			

6. VERIFICA GREEN PASS

l processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate.

L'App VerificaC19 è gratuita.

Come avviene la verifica:

1) La Certificazione verde COVID-19 è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2) L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3) L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4) L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.
5) Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della Certificazione verde COVID-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità (colore verde se la Certificazione è valida, rosso se non lo è, arancione in caso di verifica di green pass booster per ciclo vaccinale primario completato o guarigione) e dei dati identificativi.

Per facilitare e rendere più veloce la scansione di un alto numero di green pass è possibile utilizzare la "modalità automatica". Il verificatore, selezionandola sul proprio dispositivo mobile con il quale procede manualmente alle verifiche delle Certificazioni verdi COVID-19, potrà effettuare le scansioni in maniera continuativa senza riavviare l'applicazione.

Green pass rafforzato o booster

L'App VerificaC19 permette di selezionare la tipologia di green pass secondo la normativa e il contesto in cui viene effettuata la verifica del QR Code. La modalità di verifica deve essere selezionata prima della scansione:
"base" per certificazione da vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare;
"rafforzata" per certificazione da vaccinazione o guarigione;
"booster" per certificazione da vaccinazione con dose di richiamo/booster.
Questa funzione riconosce valida anche una certificazione da vaccinazione per ciclo vaccinale primario completato o guarigione e segnala contestualmente al verificatore di richiedere all'utente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l'esito negativo al SARS-CoV-2.
Assicurati di utilizzare sempre la tipologia di verifica più appropriata in base alla normativa e al contesto in cui effettui la scansione.

Ricorda che la app VerificaC19 lavora offline ma deve connettersi almeno una volta al giorno al backend per acquisire gli aggiornamenti necessari per le verifiche.

7. TIME LINE NORMATIVA

8. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUALMENTE IN VIGORE PER FRONTEGGIARE I CONTAGI

Dal Febbraio 2020 ad oggi, per fronteggiare la pandemia da Sars Cov – 2 la popolazione è ricorsa a dispositivi di protezione delle vie respiratorie e presidi medici nonché a modalità organizzative e procedurali, cercando di rendere quest'ultime sempre più stringenti ma calzanti alla situazione del momento.
Tali misure quindi tengono conto dell'andamento della pandemia e della situazione dei contagi, oltre ai particolari casi di soggetti fragili.
Con l'avvento del vaccino le suddette misure sono state ulteriormente rimodulate in quanto, grazie alla presenza di anticorpi creati da tale vaccino, per le persone che ne hanno usufruito la pericolosità e quindi il rischio per la salute sono state particolarmente ridotte.

Attualmente in Italia vige l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso e all'aperto, preferendo la mascherina con grado di protezione FFP2 a quella chirurgica; è comunque consentito l'utilizzo di quest'ultima tranne nei seguiti casi:
per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto
- per l'accesso e l'utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all'autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE DI LAVORO

DEFINIZIONI

• La **pulizia** consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è realizzata con detergenti e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni

• La **igienizzazione** consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o candeggina) sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici.

• La **disinfezione** è il procedimento che con l'utilizzo di sostanze disinfettanti riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non assoluta (si parlerebbe in tal caso di sterilizzazione).

• La **sanificazione** è l'intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: temperatura, l'umidità e ventilazione).

STUDI DI EFFICACIA DEI DISINFETTANTI SUI CORONAVIRUS

Sebbene le evidenze scientifiche abbiano dimostrato che i coronavirus, tra cui gli agenti eziologici di SARS e di MERS, possono persistere sulle superfici inanimate come metalli, vetro o plastica per più di 9 giorni (Tabella 2) (8), gli stessi virus possono essere inattivati efficacemente tramite procedure di disinfezione delle superfici per mezzo di:

- alcol etilico al 62-71% V/V
- perossido di idrogeno allo 0,5%
- ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto

Altri agenti biocidi, come benzalconio cloruro allo 0,05%-0,2% o la clorexidina digluconato al 0,02% hanno una minore efficacia.

Tra i diversi germicidi sanitari, quelli con una concentrazione di etanolo al 70% si sono dimostrati più efficaci rispetto allo 0,06% di ipoclorito di sodio dopo un minuto di contatto su superfici dure (14). I test effettuati su SARS-CoV-1 hanno dimostrato che l'ipoclorito di sodio è efficace alle concentrazioni di 0,05% e 0,1% solo cinque minuti dopo il contatto. In letteratura però sono presenti evidenze secondo le quali una più alta diminuzione di carica virale e una più rapida tempistica di efficacia è raggiungibile anche grazie ad una più alta concentrazione di cloro attivo (0,5%). Questo ultimo dato però non preclude l'importanza dell'ipoclorito, soprattutto in ambito ospedaliero, utilizzato per le grandi superfici, in quanto privo di infiammabilità e della rapida vaporabilità caratteristiche dell'etanolo. I prodotti disinfettanti a base fenolica diminuiscono significativamente il titolo di coronavirus solamente dopo 10 minuti dall'applicazione.

Risultati simili sono stati ottenuti utilizzando detergenti per la casa contenenti lauril etere solfato di sodio, poliglicosidi alchilici e cocamide dietanolammide. Anche i vapori di perossido di idrogeno risultano possedere attività virucida.Pertanto, l'efficacia disinfettante è fortemente compromessa se i prodotti germicidi non sono utilizzati seguendo le indicazioni della scheda tecnica ed il tempo di contatto è inferiore a quello indicato.

Non si rilevano ad oggi evidenze in letteratura che dimostrino l'efficacia della sanificazione mediante ozono su superfici contaminate da SARS-CoV-2.

L'azienda assicura la pulizia e disinfezione giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, nello specifico:

- E' prevista la pulizia/disinfezione giornaliera completa dei bagni nonché la detersione da parte dell'utilizzatore delle superfici con cui si è venuti in contatto durante l'uso dello stesso (Es. Vaso, Pulsante cassetta di scarico, maniglia della porta e manopole del lavandino) tramite l'impiego di carta assorbente e spruzzino contenente soluzione detergente messa a disposizione per ogni servizio igienico;

- E' prevista la pulizia/disinfezione ad ogni utilizzo delle attrezzature ad uso comune;

- La disinfezione avviene impiegando specifici detergenti utilizzati nel rispetto delle schede tecniche e di sicurezza. Per facilitare la trasmissione delle informazioni, vengono messe a disposizione degli utilizzatori i suddetti documenti;

- Vengono programmate sanificazioni periodiche dei locali tramite le metodologie idonee.

INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 ATTRAVERSO PROCEDURE DI SANIFICAZIONE DI STRUTTURE NON SANITARIE (superfici, ambienti interni) e abbigliamento (Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22/05/2020

Valutazione del contesto Nel dettaglio di ciascuna attività produttiva, è importante la valutazione del contesto per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione. Valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell'ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate. Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, per le attività commerciali si indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:

- Pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
- Disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
- Garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria.

Definizione: secondo le normative vigenti, la sanificazione è definita come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.
I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione8,2 devono essere attentamente valutati prima dell'impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate. I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC9 o come biocidi10 dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.

Misure organizzative

A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione è necessario seguire appropriate misure organizzative, quali:

- Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
- Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
- Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata.
- Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell'organizzazione nell'adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione (all. 6 al DPCM del 26 aprile 2020).
- Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:

- misure di igiene personale e collettiva
- criteri stabiliti dall'autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata
- le linee guida per l'azione di fronte a un caso sospetto COVID-19

Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato adottare le corrette attività nella corretta sequenza:
1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.
3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l'infezione. L'uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.
5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
7. L'accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.
8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso

professionale) in base al prodotto.

Attività di sanificazione in ambiente chiuso

Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali:

- La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
- Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)
- Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone.

Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.

Pertanto:
1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati , evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
4. Eliminare elementi d'arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale dell'oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica

- preliminare detersione con acqua e sapone;
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.

Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza

È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne.
Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione.
Alcune aree esterne e strutture, come bar e ristoranti, possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all'aperto e oggetti spesso toccati da più persone.
Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l'ambiente ed il comparto acquatico.

Tipologia di disinfettanti

Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l'azione virucida. Nel rapporto ISS COVID-19 n.19/20208 sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le indicazioni all'uso. Si raccomanda di attenersi alle indicazioni d'uso riportate in etichetta.
Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull'etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. Quest'ultimo, infatti, deve presentare test di verifica dell'efficacia contro uno o più microorganismi bersaglio per l'autorizzazione del prodotto PMC o del prodotto biocida. Le informazioni relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione, microrganismo bersaglio e tempi di azione riportati in etichetta sono oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente che ne emette l'autorizzazione. Pertanto, la presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma l'avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo.

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 2

Tabella 2

Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino)	Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; *in alternativa:* lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Nel caso sia necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico (es. luoghi di culto con presenza di opere rilevanti per il patrimonio artistico), va tenuto conto della linea guida elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19 (Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT13).

Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D'IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione

Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020. Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate indicazioni per il loro corretto utilizzo. Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell'Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l'efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ.
Tali sostanze sono tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo utili a garantire da un lato l'efficacia dell'applicazione e dall'altro la sicurezza degli operatori e la tutela della salute pubblica; quindi tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata nel documento15.
Pertanto, tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il

controllo e il miglioramento della qualità dell'aria.
Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o essere integrate con attività di disinfezione: in questo ultimo scenario, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta delle superfici esposte secondo il seguente ordine:
1. pulizia
2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati
3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle procedure di pulizia e disinfezione,
4. adeguata areazione dei locali.

SANIFICAZIONE IMPIANTI DI AREAZIONE E CONDIZIONAMENTO (Sezione 12 allegato Ordinanza n° 74/2020 del Presidente della Regione Abruzzo)

Per quanto concerne gli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti, si prescrive quanto segue:

con le modalità previste per ciascuna tipologia di impianto, per gli impianti aeraulici al servizio di edifici pubblici e privati aperti al pubblico, nei luoghi di lavoro ed in genere nei luoghi soggetti all'accesso di persone dall'esterno, che il responsabile dell'impianto, anche per mezzo di professionisti e imprese, provveda:

- alla sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell'aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;
- all'effettuazione di valutazioni tecniche finalizzate a determinare la necessità di sanificare gli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti provvedendo, entro i successivi 15 giorni dall'esito delle suddette valutazioni qualora se ne rilevi la necessità, ad eseguire/far eseguire le opportune operazioni di sanificazione;
- alla eliminazione totale del ricircolo dell'aria, ove possibile in relazione alla tipologia dell'impianto;
- a ripetere le operazioni di sanificazione con cadenza periodica e, in particolare, in relazione alle varie tipologie di impianto, a provvedere, con cadenza almeno mensile, alla sanificazione di griglie, bocchette e filtri dell'aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;

per le operazioni di cui sopra i manutentori qualificati devono:

- essere dotati di DPI al momento dei lavori per evitare la contaminazione dei filtri, griglie e bocchette;
- rilasciare un documento di sanificazione ove riportare il lavoro svolto, l'effettuata eventuale chiusura del ricircolo, le operazioni di sanificazione e le metodologie utilizzate;
- che tutti gli interventi di manutenzione e igienizzazione indicati nella presente ordinanza vanno effettuati nel rispetto delle procedure codificate di legge e devono essere eseguiti da personale qualificato, dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuale;

che per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative non sono sospese, le misure di cui al precedente punto 1) sono attuate entro 15 giorni dall'adozione della presente ordinanza;

- che per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative, allo stato, sono sospese, le misure di cui al precedente punto 1) dovranno essere adottate prima della loro riapertura.

Le prescrizioni di cui sopra si intendono applicabili nella seguente modalità:

- per sanificazione s'intende esclusivamente l'attività di pulizia, lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o sostituzione, da azionare, quali patologie lavorative, in relazione allo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto, su valutazioni del responsabile dello stesso, anche per tramite professionisti e/o imprese;

- la sanificazione intesa come al punto a), può inquadrarsi nel ciclo di manutenzione già programmata dell'impianto e rientrare nella pianificazione temporale già prevista (anche già eseguita) e pertanto le necessità di ripeterla ai fini dell'ordinanza è lasciata a valutazioni del responsabile dell'impianto, anche per tramite di professionisti e/o aziende;

- laddove il condizionamento dell'aria avviene per mezzo di disposi vi ordinari nel senso del comunemente diffusi anche in ambiente domestico (quelli che ad esempio hanno una unità esterna ed interna – split) l'eventualità del ricorso a professionalità esterne può essere, a scelta del responsabile dell'impianto, anche non considerata in quanto le operazioni di sanificazione, come descritte al punto a), possono essere eseguite con evidente semplicità operativa;

- il documento di sanificazione (come descritto al punto a) può essere rilasciato dal responsabile dell'impianto anche tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

- il chiarimento di cui al punto b) determina la facoltà in capo al responsabile dell'impianto e sulla base di proprie valutazioni delle condizioni dello stesso, di riferire la cadenza periodica della sanificazione (come descritto a al punto a) alla cadenza temporale della manutenzione programmata procrastinando in un tempo più lungo la ripetizione mensile.

9. TABELLA RIASSUNTIVA ATTIVITÀ CONSENTITE CON/SENZA GREEN PASS

TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS "BASE"/"RAFFORZATO"

ATTIVITÀ	SPECIFICHE	COLORE DELLA ZONA	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS "BASE" (vaccinazione, guarigione, tampone)	CONSENTITO CON GREEN PASS "RAFFORZATO" (vaccinazione e guarigione)
		SPOSTAMENTI			
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea	Aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, con l'eccezione degli spostamenti da/verso le isole minori per motivi di salute o per la frequenza scolastica	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea	Spostamenti da/verso le isole minori per motivi di salute o per la frequenza scolastica	Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea	Taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì

	(cui si applica la disciplina relativa all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea)				
Spostamenti con mezzo proprio	All'interno del proprio comune	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Spostamenti con mezzo proprio	Verso altri comuni della stessa Regione	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Spostamenti con mezzo proprio	Verso altre regioni/province autonome	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì

Spostamento con mezzo proprio	Da comuni di massimo 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia	Arancione	Sì	Sì	Sì
Trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di 12 anni (scuolabus)		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Trasporto scolastico dedicato, dai 12 anni compiuti		Banca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI					
Accesso agli impianti di risalita nei comprensori sciistici		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
ATTIVITÀ LAVORATIVA					
Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l'obbligo vaccinale)		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso alle mense per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l'obbligo vaccinale)		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì

ACCESSO A ESERCIZI E UFFICI					
Accesso ai servizi alla persona		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso ai negozi al di fuori dei centri commerciali		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso ai negozi nei centri commerciali nei giorni feriali (esclusi i prefestivi)		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi)		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
Accesso a uffici pubblici per usufruire di servizi		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
STUDENTI DI SCUOLE E UNIVERSITÀ – CORSI DI FORMAZIONE					
Studenti di scuole superiori e istituti tecnici		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Studenti universitari		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì

Corsi di formazione in presenza		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE					
Accesso dei visitatori a strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socio-assistenziali e *hospice*		Bianca	No	No	Sì, con tampone negativo o terza dose
		Gialla	No	No	Sì, con tampone negativo o terza dose
		Arancione	No	No	Sì, con tampone negativo o terza dose
BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)					
Consumazione al banco	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Consumazione al tavolo	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)					
Alloggio		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Servizio di ristorazione per clienti alloggiati ed esterni	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE					
Attività sportiva o motoria	All'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì

Attività sportiva o motoria	In palestre, piscine, centri natatori (all'aperto e al chiuso)	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA)	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso agli spogliatoi e alle docce (sono esclusi dagli obblighi relativi al Green Pass gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o della disabilità)		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Sport di squadra e di contatto	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI					
Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì

altri locali (con capienza al 100%)					
Concerti ed eventi assimilati che comportino assembramenti	All'aperto	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	No No No
Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi archivi e biblioteche)		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Consumazione di cibi e bevande all'interno della sala in cui si svolge l'evento	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	No No No
FESTE					
Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Feste ed eventi assimilati che comportino assembramenti	All'aperto	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	No No No
EVENTI SPORTIVI					
Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì

(capienza del 35% al chiuso e del 50% all'aperto)					
CONVEGNI, CONGRESSI, FIERE E SAGRE					
Sagre e fiere, anche su aree pubbliche		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Convegni e congressi	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE					
Accesso ai centri benessere	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Accesso ai centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche)	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Accesso a parchi tematici e di divertimento		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Accesso ai centri culturali, centri sociali e ricreativi	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
CONCORSI PUBBLICI					
Partecipazione alle prove in presenza		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì

10. NORMATIVA PREGRESSA ANCORA IN ESSERE NEGLI AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO

Le normative sopra riportate forniscono agli ambienti e luoghi di lavoro ulteriore prevenzione e protezione contro il contagio da Coronavirus. Infatti tali disposizioni si sommano a quelle già emanate dal Gennaio 2020 e dal Protocollo condiviso emanato nel Marzo 2020, integrato nell'Aprile 2020 e modificato nell'Aprile 2021 che regolano i comportamenti da adottare all'interno delle aree di lavoro.
Tale Protocollo asserisce che:

- I lavoratori devono essere informati sui rischi cagionati dal Coronavirus e dai sintomi dati dalla malattia Sars Cov – 2;
- Chiunque si trovi all'interno di luoghi di lavoro al chiuso o all'aperto ha l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- I dipendenti e il personale esterno possono (obbligatorio invece per l'ingresso in cantiere) essere sottoposti a controllo della temperatura corporea, che non deve superare i 37,5°C; vi deve inoltre essere contezza degli ingressi;
- Gli spazi di lavoro e le aree comuni devono garantire la distanza sociale di 1 metro. Qualora non sia possibile lavorare ad una distanza superiore ad 1 metro, devono essere adottati tutti i dispositivi e le procedure in grado di ridurre il contagio;
- Le attrezzature e le superfici di uso comune (es. attrezzature da lavoro, maniglia porta, abitacolo, distributori alimentari) devono essere disinfettati e sanificati periodicamente, avendo contezza di tali operazioni;
- Per le azioni di primo soccorso il personale addetto deve indossare tutti i dispositivi e mettere sul campo le procedure richieste;
- La sorveglianza sanitaria non deve essere interrotta ma rafforzata per tener conto di eventuali lavoratori fragili;
- Tutte le ditte devono disporre di un comitato per l'applicazione e verifica delle regole del protocollo, composto da Datore di lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS, Preposto e, se vi sono, Dirigenti con delega alla sicurezza.

FIRME

Datore di Lavoro _____
(firma)

Delegato/i Sicurezza _____
(firma)

RSPP _____
(firma)

ASPP _____
(firma)

Medico Competente _____
(firma)

RLS _____
(firma)

Rappresentanze sindacali _____
(firma)